CAMERA DEI DEPUTATI N. 3905-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 aprile 2003 (v. stampato Senato n. 2150)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(PISANU)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 16 aprile 2003

(Relatore: **CROSETTO**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia) sul disegno di legge n. 3905. La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), l'8 maggio 2003, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato A.C. n. 3905.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3905;

rilevato che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali – come, peraltro, evidenziato nella relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione del decreto-legge – può essere disposto con decreto ministeriale in presenza di motivate esigenze e che provvedere al predetto differimento, con riferimento all'anno in corso, con un atto normativo primario si configura come una sorta di «rilegificazione»;

rilevato che il contenuto del provvedimento risulta ampliato a seguito dell'approvazione di numerosi emendamenti aventi ad oggetto materie apparentemente disomogenee e che tale prassi apparirebbe consentita solo ove si ravvisasse la sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza, richiesti dall'articolo 77 della Costituzione (valutazione che non spetta al Comitato), e ove vi fosse un'attinenza non solo indiretta con le disposizioni dell'atto originario;

rilevato che, nella novellazione di alcune disposizioni, non si è tenuto conto della raccomandazione contenuta nel punto 9 della circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, in ordine all'unità minima del testo da sostituire con una novella;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

si sopprimano, in quanto caratterizzate da un elevato profilo di disomogeneità rispetto alle altre disposizioni introdotte nel decreto-legge – tutte comunque riconducibili alla disciplina di questioni finanziarie relative agli enti locali –, le seguenti disposizioni:

- *a)* l'articolo 1-*bis*, in materia di relazione sulla gestione straordinaria dei comuni i cui consigli comunali sono stati sciolti per condizionamento di tipo mafioso;
- *b*) il comma 5 dell'articolo 1-*quater*, in materia di sanzioni amministrative;
- c) l'articolo 1-septies, che disciplina l'utilizzo dei segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilità.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1-*sexies*, in materia di esclusione dai vincoli posti dall'articolo 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), ove si fa riferimento ai comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, dovrebbe valutarsi l'opportunità di fare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a tale soglia, poiché anche i comuni con popolazione pari a cinquemila abitanti sono esonerati dal cosiddetto « patto di stabilità interno ». Tale disposizione sembra costituire una norma di interpretazione autentica – non esplicitamente qualificata come tale – dell'art 34, comma 11; peraltro, essa appare volta a risolvere i problemi interpretativi derivanti dal combinato disposto di tale comma con i commi 1 e 4 del medesimo articolo.

Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente rispetto alle proprie caratteristiche anche al fine di contribuire ad un corretto ed equilibrato rapporto tra i diversi atti normativi. Solo in tal modo, infatti, appare possibile evitare l'inflazione normativa e la incoerente sovrapposizione di norme di diverso rango.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3905, di conversione del decreto-legge n. 50 del 2003, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali, approvato dal Senato;

rilevato che le disposizioni del decreto-legge appaiono riconducibili alle materie « legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane » e « sistema tributario e contabile dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, lettere p) ed e), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, nonché alla materia « coordinamento della finanza pubblica e sistema tributario » che il terzo comma del medesimo articolo 117 della Costituzione demanda alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

La II Commissione,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

